

Informativa in merito alle nuove prestazioni pensionistiche ai sensi della deliberazione COVIP del 25 giugno 2026

(Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 19)

Si rende noto che la COVIP con la deliberazione del 25 giugno 2026 ha adottato le “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 19” che danno attuazione alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026¹ in materia di prestazioni pensionistiche complementari. In particolare, la citata legge ha introdotto **tre nuove tipologie di prestazioni**, espressamente qualificate come “pensionistiche”, quali: la “rendita a durata definita”, i “prelievi liberamente determinabili” e la “erogazione frazionata del montante accumulato”.

Le nuove prestazioni pensionistiche **sono alternative alla rendita vitalizia** e sono così disciplinate:

- la **rendita a durata definita** è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui. L'importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione;
- per **prelievi liberamente determinabili** si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della suddetta rendita a durata definita;
- l'**erogazione frazionata** del montante accumulato è una prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni.

Le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal **1° luglio 2026**, ad eccezione dell'erogazione frazionata del montante accumulato, la cui entrata in vigore è stata rinviata al **31 ottobre 2026**².

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

a) capitale fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3³;

¹ Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

² Rinvio introdotto dalla legge 112/2026 di conversione del decreto-legge n. 62/2026.

³ Limite massimo pari al 50 per cento.

- b) rendita vitalizia;
- c) **rendita a durata definita, che potrà essere richiesta dal 1° luglio 2026;**
- d) **prelievi liberamenti determinabili, che potranno essere richiesti dal 1° luglio 2026;**
- e) **erogazione frazionata, che potrà essere richiesta dal 31 ottobre 2026;**
- f) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto n. 252/2005.

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera a) può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da b) a e), si evidenzia che **le tipologie di prestazioni da c) a e)** sono da considerarsi **alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili** e una volta che ne sia iniziata la liquidazione **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare. Analogamente a quanto avviene tipicamente per le altre tipologie di prestazione, l'iscritto potrà comunque revocare la scelta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo.

Dal momento in cui l'aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel regolamento del fondo. L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche **non è, inoltre, cumulabile con la RITA** eventualmente già in corso di liquidazione.

In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

Le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare in maniera ordinata i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis è previsto un **periodo transitorio** durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni, ma **l'erogazione delle nuove prestazioni avverrà successivamente all'avvenuto adeguamento**. Il periodo transitorio non potrà protrarsi oltre il **31 dicembre 2026**.

